

COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

- | | |
|--|--|
| - Prof. Avv. Emanuele Lucchini Guastalla | Presidente |
| - Prof.ssa Cristiana Maria Schena | Membro designato dalla Banca d'Italia |
| - Avv. Valentina Piccinini | Membro designato dalla Banca d'Italia |
| - Dott. Dario Purcaro | Membro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario |
| - Avv. Emilio Girino | Membro designato dal C.N.C.U. (estensore) |

nella seduta del 6 maggio 2010 dopo aver esaminato

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica

FATTO

Con reclami del 23.9.09, 6.10.09 e 29.10.09, la ricorrente contestava alla Banca svariate irregolarità relative a contratti di affidamento oggetto di rinnovo. In particolare, la ricorrente ascriveva alla banca di aver applicato un extrafido al tasso del 10% per 483,96 euro per asseriti ritardi della banca nel rinnovo del fido, avendo la banca richiesto garanzie aggiuntive che la impresa cliente si era riservata di valutare ma che riteneva ingiustificate, di aver applicato un addebito di 77,00 non meglio specificato, di aver applicato una commissione di massimo scoperto (CMS) aumentata al 50% (103,50) che il cliente non avrebbe sottoscritto.

A seguito della negativa risposta pervenutale dalla banca con nota del 19.11.09, la ricorrente adiva questo Arbitro con ricorso del 30.12.2009 nel quale ribadiva le predette



doglianze ed allegava documentazione a conforto. Nello specifico, la ricorrente sosteneva che, a fronte di un fido in scadenza al febbraio 2009, la banca avrebbe subordinato il rinnovo del fido alla concessione di garanzie, alternativamente, il rilascio della c.d. “garanzia degli artigiani” oppure il conferimento di capitale fresco in azienda. Riteneva la ricorrente che la richiesta fosse ingiustificata in relazione al proprio non peggiorato livello di solvibilità, richiedendo comunque tempo per valutare e riconoscendo che, allo scopo, la banca avrebbe rinnovato il fido sino al 30.6.2009. Ritenuta non praticabile la soluzione della garanzia “artigiani” alla luce del costo “non sostenibile”, la ricorrente lamentava di aver richiesto e non ricevuto dalla banca, “proposte commerciali” al fine di decidere se tenere aperto o meno l’affidamento. Tra aprile e maggio l’azienda sarebbe stata ripatrimonializzata con un versamento da parte dei soci pari a € 130.000, mentre in data 8 giugno 2009 la banca effettuava una comunicazione con cui, segnalando l’approssimarsi della scadenza del fido cassa, faceva presente che dopo tale data sarebbe stato “ripristinato il fido precedentemente accordato”, il che, secondo la ricorrente, lasciava supporre che il fido sarebbe pertanto tornato “a revoca” come in passato. La ricorrente rilevava quindi di essersi accorta solo nel mese di luglio 2009 di anomalie sul fido sbf e che, a seguito di contatti con la filiale, tale fido risultava essere stato prorogato fino al 31.8.09. Sosteneva altresì di aver “sempre ricevuto rassicurazioni che i fidi sarebbero stati antergati al 01/07 in coincidenza con la precedente scadenza, salvo poi con l’estratto conto del 30/09 verificare la ... dimenticanza” della banca. Sosteneva infine che, in merito alla CMS, non sarebbe mai stato accettato l’aumento dallo 0,25% allo 0,50%; piuttosto, in data 10.07.09, in sede di “rinnovo” e a “insaputa” della ricorrente sarebbe stata sottoscritta “in mezzo ad altre carte” tale modifica, e, in merito alle spese relative alla proroga dei fidi (220 per spese di rinnovo e 77,13 euro a titolo di commissione su affidamenti), che le stesse sarebbero comunque dipese da ritardi ascrivibili alla banca.

La ricorrente precisava le sue richieste di restituzione degli addebiti nei seguenti termini:

- € 483,96 per competenze applicate per ritardato rinnovo del fido;
- € 207,00 per modifica commissione di massimo scoperto non concordata;
- € 277,13 (al netto del rimborso di € 51,41) per commissioni su affidamenti;
- € 2.000,00 per competenze ed oneri pagati da febbraio 2009 a dicembre 2009 “*causa continuo temporeggiare su rinnovo fidi*” e per aver l’intermediario



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

di fatto impedito *“la chiusura, versamento per chiusura fido cassa fatta alla fine di ottobre e richiesta chiusura conto fatta a dicembre”*.

La Banca ha fatto pervenire le proprie controdeduzioni in data 17.2.2010, argomentando che, con riferimento alla revisione degli affidamenti (fido di conto corrente di € 41.440 e castelletto s.b.f. di € 130.000), nel mese di febbraio 2009 a seguito di richiesta del cliente, erano state prorogate le linee di credito fino al 30.6.09 *“in attesa della presentazione delle necessarie ulteriori garanzie a sostegno del fido”*. All'avvicinarsi della scadenza, era stato inviato anche un promemoria. Successivamente, quantunque la ricorrente non avesse provveduto né al rientro né all'attivazione delle garanzie, gli affidamenti vennero prorogati fino al 31.8.09, con efficacia dal 17.7.09, *“ripristinando gli affidamenti in essere al 30.6.09”*. Verso fine agosto, il cliente avrebbe chiesto un'ulteriore proroga dei fidi in scadenza fino al 31.10.09. Sostiene, inoltre, la banca di aver *“espresso chiaramente la sua disponibilità a concedere una proroga dei fidi fino al 30.6.09. Nonostante ciò, anche a seguito delle motivate richieste della Banca, il cliente non ha fornito nessuna garanzia nei tempi stabiliti e, nemmeno alle successive scadenze del 31.8.09 e del 31.10.09; solamente lo scorso mese di ottobre lo stesso ha provveduto a bonificare l'importo necessario”*.

Nello specifico, per quanto attiene alle somme pretese dalla ricorrente, la banca, richiamando quanto risposto al cliente con la sopraccitata nota del 19.11.2009, rilevava che l'addebito di € 200,00 quale spesa per l'istruttoria del fido relativa alla prima proroga (luglio 2009) era prevista nei fogli informativi, mentre al rinnovo successivo (agosto 2009) non sarebbero state addebitate ulteriori commissioni o spese, Quanto alla richiesta di rimborso di € 77,13 relativa a commissioni sull'affidamento, la Banca sosteneva di aver *“tempestivamente accertato l'erroneo addebito delle stesse, provvedendo quindi al rimborso parziale per € 51,41 il 19.11.09 mentre la differenza di € 25,71 è dovuta in quanto pari allo 0,015% dei fidi.”* Di tale commissione *“sul monitoraggio del credito trimestrale il cliente già era stato opportunamente informato dalla Banca a seguito dell'invio dei documenti di sintesi all'indirizzo comunicato dal cliente stesso; tale commissione era quindi già applicata dal secondo semestre 2008”*. Quanto all'applicazione della CMS per € 103,50 osservava che *“nel mese di febbraio al cliente è stato modificato il conto corrente con altra tipologia più favorevole (c.d.Urano) e in riferimento a tale modifica è stato inviato il relativo Documento di Sintesi in data 10.2.09 (mediante comunicazione ex art. 118”*. Successivamente, con altra



comunicazione sempre ex art. 118, sarebbe stata modificata la CMS elevata al 0,50%, condizione comunque sottoscritta dal cliente in data 16.7.09. Aggiungeva la banca: *“Non risulta pertanto chiaro in forza di quale calcolo il cliente chieda la restituzione dello 0,25% pari a € 103,50 per poi stabilire un totale di € 207,00”*. Da ultimo, con riferimento all’addebito di € 483,96, la banca rilevava che *“mentre per il castelletto non ci sono differenze di tasso anche senza il fido di conto corrente, il fuori fido ha uno spread di tre punti. Il cliente ha chiesto il rimborso delle competenze addebitate al tasso del 10% per un totale di € 483,96 al 30.9.09, che però si riferiscono a tutto il trimestre. Infatti il cliente nel corso del trimestre ha sconfinato oltre il fido di cassa e nel periodo che va dal 1 al 17 luglio anche in presenza di fido avrebbe pagato al tasso del 7% (fido di cassa) anziché al 10% (fido scaduto) quindi l’eventuale contestazione ammonta ad € 49,77”*.

Con lettera raccomandata A.R. n. 222895 del 22.3.2010, la Segreteria tecnica provvedeva a chiedere alla banca in copia, assegnando allo scopo termine di 15 giorni, la seguente documentazione aggiuntiva: il contratto di conto corrente originario e di quello successivo, nonché di tutte le facilitazioni creditizie appoggiate su tali conti; estratti conto dall’1.1.2009 ad oggi, con evidenza in particolare dell’imputazione analitica delle commissioni contrattualmente previste ed, infine, copia del Documento di Sintesi relativo alla comunicazione di variazione delle condizioni del 1.7.2009.

Con fax del 12 aprile 2010, la Banca ha trasmesso la documentazione richiesta ad eccezione il contratto di conto corrente “Urano” firmato dal cliente e dei contratti relativi alle facilitazioni creditizie appoggiate sul conto corrente (fido di cassa e fido sbf).

DIRITTO

In via preliminare, il Collegio ritiene di dover saggiare la coerenza dei reclami al ricorso inoltrato. Come dianzi osservato, la ricorrente ha presentato tre successivi reclami, nell’ultimo dei quali le pretese azionate in ricorso risultano tutte precisamente confermate. La ricorrente ha tuttavia formulato nel ricorso altresì domanda di risarcimento del danno per 2000 euro.

In conformità al proprio orientamento già espresso in altre decisioni, ritiene il Collegio che la domanda di risarcimento del danno sia astrattamente ammissibile ancorché formulata per la prima volta nel ricorso, il quale può quindi ritenersi procedibile.



Nel merito, ritiene il Collegio che la banca disponga del diritto, in sede di rinnovo di contratti scaduti, di pattuire nuove condizioni con la clientela. Non appare dunque, in sé, sindacabile la scelta negoziale posta in essere dalla banca, alla quale comunque compete la facoltà di richiedere altresì garanzie aggiuntive, salvo nel caso in cui la richiesta appaia obiettivamente sproporzionata e contraria a principi di elementare buona fede contrattuale e precontrattuale. Il che non pare al Collegio di poter rilevare nel caso di specie.

Quantunque dalla documentazione versata in atti parrebbe emergere una certa difficoltà da parte della Banca nella coltivazione del dialogo negoziale con il cliente, tanto non appare sufficiente a rilevare nella specie una violazione delle norme generali sopraindicate. Tanto induce invece il Collegio a suggerire all'intermediario un perfezionamento delle proprie prassi operative al fine di migliorare il rapporto con la clientela, in particolare motivando più specificamente le proprie richieste in sede di negoziazione e fornendo tempestivamente i dati e le informazioni che il cliente richieda nello stesso contesto negoziale.

Discorso diverso deve invece svolgersi con riguardo agli interessi applicati alla ricorrente nel periodo che si colloca fra il 1 luglio 2009 (giorno successivo alla scadenza del primo rinnovo) e il 17 luglio 2009 (giorno della presa di efficacia del secondo rinnovo). Non può non condividersi la considerazione della ricorrente per la quale il promemoria inviato dalla banca il giorno 8.6.2009, con cui, nel rammentare la prossima scadenza del fido (30.8.2009), la banca affermava che, decorso il termine, *“verrà ripristinato il limite di fido precedentemente accordato”* potesse ragionevolmente intendersi quale ripristino delle condizioni precedenti: donde il convincimento della ricorrente che il rinnovo, anche se occorso successivamente, sarebbe stato *“antergato”* in modo da non creare alcun vuoto temporale in cui la ricorrente sarebbe risultata priva di affidamenti (non mette conto invece qui indagare se la ricorrente possa aver tratto siffatto convincimento dalla circostanza di aver soddisfatto alla richiesta di garanzia alternativa data dalla ripatrimonializzazione della società asseritamente avvenuta nell'aprile-maggio 2009, atteso che di tale circostanza non risulta prova sufficiente in atti).

La suddetta circostanza risulta ampiamente ribadita nelle comunicazioni inviate alla banca in sede di reclamo. Sul punto la banca non ha specificamente contestato l'obiezione della ricorrente né in sede di risposta al reclamo né in sede di controdeduzioni, dal che il Collegio deduce, anche in applicazione del principio di cui



all'art. 115 c.p.c., che il "patto di antergazione" del rinnovo possa ritenersi sufficientemente provato.

Da quanto precede discende il diritto della ricorrente al rimborso degli interessi applicati nel periodo corrente fra il 1 e il 17 luglio 2009. Il rimborso tuttavia non può accordarsi nei termini pretesi dalla ricorrente. Sul punto coglie nel segno il rilievo della banca per cui l'importo di euro € 483,96 al 30.9.09 richiesto dal cliente, si riferisce a tutto il trimestre, nel corso del quale il cliente ha sconfinato oltre il fido di cassa, ivi compreso il periodo che va dal 1 al 17 luglio, con la conseguenza che in presenza di fido avrebbe pagato al tasso del 7% (fido di cassa) anziché al 10% (fido scaduto). Al riguardo, la banca ha prodotto (all. 8) una rimodulazione dell'estratto conto scalare per il periodo contestato, dimostrando come, in presenza di fido, gli interessi comunque legittimamente addebitati al cliente sarebbero risultati inferiori, a quelli effettivamente addebitati, per una misura pari a € 49,77. Il rimborso deve pertanto circoscriversi a detta differenza.

Quanto alle ulteriori richieste di rimborso, cominciando dall'importo di € 200 + 77,13, che la ricorrente definisce genericamente quali commissioni di affidamento., risulta evidente, dalle dichiarazioni rese e dalla documentazione prodotta dalla banca, che la prima voce (€ 200) attiene a spese di istruttoria per il rinnovo del fido mentre la seconda (€ 77,13) risulta addebitata a titolo di commissione di monitoraggio.

In relazione alla prima voce (spese di istruttoria), la Banca ne ha sostenuto la legittimità dichiarando che la medesima sarebbe prevista dai fogli informativi (all. 7 controdeduzioni). La semplice menzione della spesa nel foglio informativo, documento avente carattere e funzione di informazione preventiva e generale, non è ovviamente sufficiente a legittimare l'applicazione del relativo onere in difetto della prova che tale onere sia stato effettivamente convenuto con il cliente nell'apposita sede contrattuale (cfr. art. 117, comma 4° TUB). Al riguardo, tanto le condizioni generali del documento di sintesi riferite al 31.12.2008 quanto quelle riferite al successivo documento di sintesi del 16.7.09 (all. 6 alla nota fax della Banca del 12.4.10) non riportano la suddetta voce. L'esigenza di accertare l'effettiva pattuizione della spesa in esame aveva per l'appunto indotto la Segreteria tecnica a richiedere alla banca la produzione del nuovo contratto di conto corrente che la Banca asserisce essere stato sottoscritto dal cliente (c.d. conto Urano). Tuttavia, in evasione alla richiesta, la Banca non ha prodotto alcun documento sottoscritto dalla ricorrente dal quale possa desumersi la pattuizione in concreto di tali condizioni (tale non essendo il documento sub allegato 4 alla nota fax citata che risulta

privo di qualsivoglia sottoscrizione), mentre il documento di sintesi asseritamente inviato alla ricorrente e riferito al conto in questione non contempla la predetta spesa (all. 6 poc'anzi citato).

Ne consegue che, difettando prova della pattuizione della spesa in questione, il Collegio non ne ritiene dimostrata la debenza, con conseguente obbligo della banca di rimborsare alla ricorrente il relativo importo come sopra indicato (€ 200).

Quanto alla seconda voce, la stessa risulta addebitata a titolo di commissione di monitoraggio. Tale commissione risulta in effetti prevista già nelle condizioni in essere al 31.12.2008 e già applicata dal secondo semestre 2008. Dunque correttamente la banca ha provveduto ad applicarla. Peraltro, consta in atti che l'applicazione ha avuto luogo in termini errati e che la banca ha già provveduto allo storno dell'eccesso erroneamente calcolato e pari a 51,41 euro.: circostanza quest'ultima pacifica e come tale riconosciuta dalla stessa ricorrente che dà conto, in ricorso, dell'intervenuto storno. La legittimità dell'applicazione e la tempestività della correzione rendono non accoglibile la domanda della ricorrente sul punto.

Quanto infine all'applicazione della CMS per 207 euro, v'è lite fra le parti circa la liceità della relativa pattuizione. Sostiene la banca che la commissione in discorso sarebbe stata legittimamente introdotta attraverso una proposta di modifica unilaterale delle condizioni ex art. 118 TUB inviata in data 15.5.09 (allegato 5 alla nota fax sopraccitata) e che comunque essa risulterebbe pattuita in un documento sottoscritto dalla ricorrente in data 16.7.09 (all. 2 alle controdeduzioni). Dal canto suo la ricorrente nega di aver ricevuto la proposta di modifica e riconosce di aver sottoscritto il documento, lamentando tuttavia che tale sottoscrizione le sarebbe stata in qualche modo "carpita" dalla banca in sede di sottoscrizione del rinnovo del fido. Non ritiene il Collegio di doversi addentrare nell'accertamento di quest'ultimo episodio, in quanto la questione appare risolvibile sotto un profilo prettamente giuridico che rende superflua ogni ulteriore disquisizione in fatto.

Come noto, il regime delle CMS è stato modificato dell'articolo 2-bis, D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 gennaio 2009, n. 2.

La disposizione normativa dianzi citata ha sancito, al comma 1°, la nullità delle *"clausole contrattuali aventi ad oggetto la commissione di massimo scoperto se il saldo del cliente risulti a debito per un periodo continuativo inferiore a trenta giorni ovvero a fronte di utilizzi in assenza di fido"*. La stessa disposizione dichiara altresì nulle le clausole *"le clausole, comunque denominate, che prevedono una remunerazione*



accordata alla banca per la messa a disposizione di fondi a favore del cliente titolare di conto corrente indipendentemente dall'effettivo prelevamento della somma, ovvero che prevedono una remunerazione accordata alla banca indipendentemente dall'effettiva durata dell'utilizzazione dei fondi da parte del cliente, salvo che il corrispettivo per il servizio di messa a disposizione delle somme sia predeterminato, unitamente al tasso debitore per le somme effettivamente utilizzate, con patto scritto non rinnovabile tacitamente, in misura onnicomprensiva e proporzionale all'importo e alla durata dell'affidamento richiesto dal cliente e sia specificatamente evidenziato e rendicontato al cliente con cadenza massima annuale con l'indicazione dell'effettivo utilizzo avvenuto nello stesso periodo, fatta salva comunque la facoltà di recesso del cliente in ogni momento".

Nel caso di specie, la CMS applicata dalla banca e contenuta nei documenti sopraccennati appare conforme alla prima parte del comma citato. La sua introduzione viene infatti accompagnata dalla seguente previsione *"Le parti convengono che la commissione di massimo scoperto concordata, verrà applicata sul massimo saldo debitore, anche per valuta, comunque entro il limite di fido concesso e qualora il conto presenti un saldo a debito per un periodo continuativo pari o superiore a 30 giorni; ciò in conformità all'art. 2 bis del d.l. 185/2008 con conv. con legge 2/2009"*.

Come dianzi osservato, le condizioni già in essere al 31.12.2008 e conservate sul punto, a detta della banca, anche nel nuovo (pur non prodotto) contratto, prevedevano altresì la sopramenzionata commissione di monitoraggio nella misura dello *"0,015% con un minimo di € 2,50 ed un massimo di € 45,00, calcolata singolarmente per ogni linea di credito sull'importo del fido accordato"*.

Tale commissione di monitoraggio ricade viceversa nelle previsioni di cui alla seconda parte del comma 1° dell'art. 2/bis citato, risultando ad ogni effetto una commissione pattuita indipendentemente dall'effettivo prelievo (a nulla rilevando la denominazione "di monitoraggio" dato il chiaro tenore della previsione legislativa volto a rendere indifferente il *nomen* attribuito dalle parti alla commissione che non rispetti i limiti sopraindicati).

La commissione di monitoraggio appare anch'essa conforme al dettato legislativo e, come sopra statuito, la sua applicazione è da ritenersi legittima, quantunque impeditiva della contemporanea introduzione di una CMS. La seconda parte del comma 1° citato richiede infatti che la commissione di messa a disposizione sia "onnicomprensiva", il

che esclude la possibilità che nello stesso contratto convivano entrambe le tipologie di commissione.

L'interpretazione quivi accolta dal Collegio trova conforto nella conforme lettura della norma data dalla Banca d'Italia con nota n. 431151 del 4.12.2009, ove si chiarisce che il contratto di apertura di credito non può prevedere *“l'applicazione cumulativa della commissione per la messa a disposizione fondi e della CMS perché, ai sensi di legge, la prima delle due commissioni deve essere “omnicomprensiva”: essa, pertanto, non può convivere con altre commissioni che, come nel caso della CMS, siano volte a remunerare, direttamente o indirettamente, la disponibilità delle somme”*.

Da quanto precede discende che l'applicazione della commissione di monitoraggio rende illegittima la contestuale previsione della CMS, con che, nel caso specifico, quest'ultima non può trovare applicazione. Tanto comporta l'obbligo per la banca di restituire il relativo intero importo alla ricorrente (€ 207).

Non pare viceversa accoglibile la domanda di risarcimento del danno formulata dalla ricorrente e quantificata in euro 2000,00 in ragione della non riconoscibilità, nella condotta della banca, di un comportamento causativo di un effettivo danno alla ricorrente, ulteriore e diverso dalle somme indebitamente applicate e della quali si è sopra ordinata la restituzione.

Da ultimo, infine, il Collegio non può esimersi dal rilevare come la banca non abbia, in sede di evasione della richiesta informativa, interamente soddisfatto la richiesta medesima e come tale condotta integri una violazione delle Disp. Banca d'Italia 18.6.09 – Sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari: in breve “Regolamento ABF” – Sez. VI, § 5 che fa obbligo agli intermediari di cooperare al regolare funzionamento dell'organo ed invita quindi la banca ad una più rigorosa osservanza, in futuro, di tali disposizioni.

P.Q.M.

Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario corrisponda alla ricorrente la somma di € 456,77 e, in riferimento alla propria facoltà di dare indicazioni utili a favorire le relazioni tra intermediari e clienti, suggerisce all'intermediario le modifiche alla prassi operativa come chiarito in motivazione.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e al ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
EMANUELE CESARE LUCCHINI GUASTA